

L'importo definitivo delle pensioni per il 2003 il "Bonus" di 154,94 Euro (300.000 Lire) l'importo delle pensioni dal 1° gennaio 2004

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI PER IL 2003 Confermato l'aumento del 2,4%

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI - in Euro				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2003	402,12	229,20	295,85	358,99
IMPORTI ANNUI	5.227,56	2.979,60	3.846,05	4.666,87

AUMENTI PER COSTO VITA	
Dal 1° gennaio 2003:	aumento del 2,4 % fino a euro 1.178,07
	aumento del 2,16 % oltre euro 1.178,07 e fino a euro 1.963,45
	aumento del 1,8 % oltre euro 1.963,45

Importo aggiuntivo erogato per gli aventi diritto sulla mensilità di pensione nel mese di dicembre 2003 (Bonus di 154,94 Euro)

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non supera l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità.

Bonus 154,94 Euro - anno 2003 (da Finanziaria 2001 - Amato)


PRIMO REQUISITO

<u>Non spetta:</u>	con pensioni di importo annuo superiore a Euro 5.382,50
<u>Spetta per intero:</u>	pensioni di importo fino a 5.227,56 Euro anno (corrisponde al Trattamento Minimo)
<u>Spetta per differenza:</u>	con pensione di importo compreso tra 5.227,56 e 5.382,50 Euro anno (spetta la differenza tra importo della pensione e Euro 5.382,50)

Requisiti reddituali per diritto a BONUS

SECONDO REQUISITO

- ➔ **Reddito personale non superiore a 7.841,34 Euro anno**
- ➔ **Reddito coniugale non superiore a 15.682,68 Euro anno**



**ENTRAMBI I REQUISITI
VANNO RISPETTATI**

Nei casi in cui il pensionato sia risultato titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l'attribuzione dell'importo aggiuntivo è stato preso in considerazione anche l'importo del pro-rata estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

ATTENZIONE!

In occasione del pagamento delle pensioni di dicembre e del "BONUS" per il 2003, l'INPS VERIFICA anche i requisiti per il diritto al "BONUS", sempre di 154,94 euro corrisposto sulla pensione del mese di dicembre 2002.

La verifica dell'anno 2002 può comportare il pagamento del BONUS o di parte di esso in quanto dovuto e non corrisposto dall'INPS e può invece comportare un debito del pensionato nei confronti dell'INPS, se ha avuto il pagamento del BONUS o parte di esso e non ne aveva diritto. In tali casi il debito dei pensionati verrà trattenuto dall'INPS in tre rate, a partire da dicembre 2003.

Anche quest'anno il BONUS di 154,94 euro non viene pagato ai titolari di maggiorazione sociale delle pensioni. La maggiorazione sociale è esente da IRPEF e non fa parte integrante della pensione, ma si aggiunge ad essa. Nel 2000 e nel 2001 (Governi di centro-sinistra) la maggiorazione sociale "non contava" per la misura del BONUS, che è stato pagato ai pensionati che ne avevano diritto.

Ora, anche nel 2003, come nel 2002, il Ministro del Tesoro vieta il BONUS ai più poveri, agli incapienti e penalizza chi, col proprio lavoro, ha pagato le tasse, versato i contributi e ora si trova con una pensione molto bassa. Poi regala "doni" agli evasori!



Le sedi dell'INCA-CGIL e dello SPI-CGIL sono a disposizione per informare i pensionati dei loro diritti e controllare l'ammontare del "BONUS" ricevuto ed eventuali crediti o debiti comunicati dall'INPS.

L'AUMENTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2004, da perequazione automatica in base all'aumento del costo della vita, è stato determinato nella misura del 2,5%. Decreto n.283 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5/12/2003

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2004

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI - In Euro				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2004	412,18	234,93	303,25	367,97
IMPORTI ANNUI	5.358,34	3.054,09	3.942,25	4.783,61

AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2004:	aumento del 2,5 %	fino a euro 1.206,36
	aumento del 2,25 %	oltre euro 1.206,36 e fino a euro 2.010,60
	aumento del 1,875 %	oltre euro 2.010,60

L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.

Sono escluse dal diritto all'integrazione al Trattamento Minimo:

- le pensioni supplementari,
- le pensioni calcolate **esclusivamente** con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo),
- gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l'integrazione mensile non può superare l'importo dell'assegno sociale).


PENSIONATI CON SEPARAZIONE AUTORIZZATA IN VIA PROVVISORIA DAL GIUDICE

Da sentenza del 22 ottobre 1999, n. 395, della Corte Costituzionale, il pensionato/a legalmente separato/a, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice può ottenere l'integrazione al trattamento minimo senza valutare i redditi del coniuge separato; in base alla sentenza richiamata i nuovi criteri debbono ritenersi operanti per:

- i trattamenti pensionistici da integrare al minimo,
- per le pensioni sociali,
- per gli assegni sociali,
- per la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per gli aumenti della pensione sociale,
- Assegni Nucleo Familiare – ANF – e Assegni familiari – AF –

Redditi esclusi dal calcolo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo

- I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di proprietà in cui si abita;
- gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della pensione da integrare al minimo.



PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.

Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione integrata al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati fino al 65° anno di età. Solo da tale data può intervenire il diritto all'assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

PENSIONI CON DECORRENZA FINO AL 31/12/1993 – LIMITE SOLO PERSONALE			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
euro			
2003	Oltre euro 10.455,12	Fino a euro 5.227,56	Oltre euro 5.227,56 fino a euro 10.455,12
2004	Oltre euro 10.716,68	Fino a euro 5.358,34	Oltre euro 5.358,34 fino a euro 10.716,68

PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
euro			
2003	Oltre euro 26.137,80	Fino a euro 20.910,24	Oltre euro 20.910,25 fino a euro 26.137,80
2004	Oltre euro 26.791,70	Fino a euro 21.433,36	Oltre euro 21.433,37 fino a euro 26.791,70

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
euro			
2003	Oltre euro 20.910,24	Fino a euro 15.682,68	Oltre euro 15.682,68 fino a euro 20.910,24
2004	Oltre euro 21.433,36	Fino a euro 16.075,02	Oltre euro 16.075,02 fino a euro 21.433,36

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
euro		
2003	Oltre euro 9.333,74	Oltre euro 14.000,61
2004	Oltre euro 9.567,22	Oltre euro 14.350,83

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (milione al mese)

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni ⁽¹⁾
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art.2 della legge n.222/84

(1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.

Settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Tabella limiti di reddito

Anno 2004 Pensionato non coniugato	Pensionato coniugato
Limite di reddito personale Euro 6.967,35	Limite di reddito personale Euro 6.967,35
	Limite di reddito cumulato Euro 11.750,96

Importo della maggiorazione sociale (milione al mese)

Età	2003	In Euro	2004	In Euro
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	123,77
	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	123,77
	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	123,77
	annuo	1.609,01	annuo	1.609,01

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI

decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	indennità di accompagnamento(*)
euro			
1.1.2003	13.103,20	223,90	431,19
1.1.2004	13.417,68	229,50	436,77

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

INCREMENTO AL MILIONE

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI - In Euro				
• INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI • CIECHI TOTALI				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2003	223,90	6.836,57	11.503,44	301,99
2004	229,50	6.967,35	11.750,96	306,45

N.B.: L'INPS invierà, a partire da gennaio 2004, ai pensionati una busta contenente, oltre al Modello O BIS-M, altri modelli per certificare particolari condizioni.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PER INVALIDI CIVILI

Potrà essere allegato il Modello ICINCo1, nel quale il pensionato titolare di assegno mensile in qualità di invalido civile dovrà dichiarare, sotto sua responsabilità, di essere iscritto o meno nelle liste speciali di collocamento obbligatorio. La dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2004, potrà essere spedita o presentata direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune o alla Prefettura.

RICOVERO IN ISTITUTO A TITOLO GRATUITO PER INVALIDI CIVILI

Potrà essere allegato il Modello ICRICo1, nel quale il pensionato titolare dell'indennità di accompagnamento dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, il suo eventuale ricovero gratuito in un Istituto. La dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2004, potrà essere spedita o presentata direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al Comune o alla Prefettura.

Certificato di pensione Modello Obis-M 2004

Ricordiamo che sul modello che la Direzione Nazionale INPS invierà, a partire dal mese di gennaio 2004, a tutti i titolari di pensione saranno indicati:

- Gli importi mensili lordi con l'indicazione delle quote nette in pagamento, comprensivi dell'adeguamento al costo della vita,
- Il dettaglio della tassazione IRPEF applicata alla pensione;
- Le trattenute per l'attività lavorativa eventualmente svolta, con l'indicazione delle eventuali trattenute in caso di inizio di una attività autonoma o dipendente.

Saranno inoltre inseriti:

- Il modulo RED di comunicazione dei redditi;
- Il modello CUD da utilizzare per la dichiarazione fiscale dei redditi 2003.

Sul modello Obis-M sono indicate tutte le pensioni presenti nel Casellario Centrale INPS di cui è titolare il pensionato, comprese le rendite INAIL erogate in conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale.

A cura di:

*Adelmo Mattioli – Direttore Inca-Cgil Emilia Romagna
Silverio Ghetti – Segretario Spi-Cgil Emilia Romagna*



A gennaio 2004

l'INPS invierà ai pensionati
un **"BUSTONE"** con il
Modello Obis-M,
il Modello CUD,
un modello
per le deduzioni
e detrazioni fiscali,
il Modello RED

Controlliamo insieme!!!

**Il modello Obis-M
è la "BUSTA PAGA"
dei pensionati**



***RIVOLGITI ALLE SEDI
INCA-CGIL e SPI-CGIL
per controllare la tua pensione
e per verificare I TUOI DIRITTI.***